



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sent. n. 173/13

Cron. n. 439

Rep. n. 328

La Corte di Appello di Lecce - Sezione *seconda* Civile - composta dai

Signori:

- 1) Dott. Giovanni BUQUICCHIO - Presidente
- 2) Dott. Cinzia MONDATORE - Consigliere
- 3) Dott. Consiglia INVITTO - Consigliere estensore

OGGETTO

Bancari.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 865 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2010, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 30 Ottobre 2012.

TRA

- APPELLANTE -

E

1°

- APPELLATA ED APPELLANTE INCIDENTALE -

All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti hanno così concluso:

**I PROCURATORI DELL'APPELLANTE**

Voglia l'ecc.ma corte di appello di Lecce, in integrale riforma dell'impugnata sentenza, rigettare la domanda attrice, con la condanna dell'appellato alle spese e competenze dei due gradi di giudizio.

**I PROCURATORI DELL'APPELLATA ED APPELLANTE INCIDENTALE**

Voglia l'ecc.ma corte di appello di Lecce, così provvedere:

a) Rigettare integralmente l'appello principale proposto dall'appellante e in accoglimento dell'appello incidentale:

1) Riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso di dichiarare la nullità delle c.m.s. per mancata patuizione ed indeterminatezza/indeterminabilità e per l'effetto dichiarala ai sensi degli artt. 1418 e 1346 c.c. procedendo all'espunzione delle stesse dal ricalcolo.

2) Riformare la sentenza impugnata nella parte in cui omette di statuire sulla domanda di rilevamento del TEG, rideterminandolo previo calcolo di tutte le commissioni, le remunerazioni e spese qualsiasi titolo applicate, nonché le c.m.s. e, per l'effetto, accertare il superamento del tasso soglia disponendo l'eliminazione di ogni interesse debitore.


3) Riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ha omissis di dichiarare la nullità delle spese di tenuta conto/forfetarie per mancata pattuizione e, per l'effetto, dichiararla ai sensi degli artt. 1418 e 1346 c.c. procedendo all'espunzione delle stesse dal ricalcolo.

4) Rideterminare il saldo in estratto conto relativamente a tutti i rapporti della [redacted] s.r.l. sulla base delle censure mosse nel presente gravame e, per l'effetto, liquidarne gli importi a favore della prefata società condannando l'istituto di credito.

5) Condannare la [redacted] al pagamento di tutte le spese, diritti ed onorari di detto grado di giudizio.

6) In via istruttoria si chiede disporre nuova C.T.U.

IL CASO.it



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con atto di citazione notificato in data 17.2.2005 la società \_\_\_\_\_ in persona del \_\_\_\_\_ I.r. evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce, la \_\_\_\_\_, esponendo di avere intrattenuto con detto Istituto un rapporto di apertura di credito in c/c, distinto dal n. 124, acceso nel 1991 ed ancora in corso; che a detto rapporto erano stati applicati interessi eccessivi, "quasi di natura usuraria" e comunque arbitrariamente determinati, con illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale anatocistica; inoltre che indebita era l'applicazione della c.m.s. e di spese connesse al calcolo dei giorni di valuta "fittizia" delle operazioni. Aggiungeva che per effetto dell'indebita locupletazione di commissioni e di remunerazioni per spese non dovute e conteggio di valuta fittizia, il TAEG (tasso effettivo medio globale) sarebbe risultato superiore al cd. "tasso soglia", con conseguente nullità della pattuizione relativa agli interessi, sicché invocava la verifica del tasso effettivo applicato dalla banca per l'accertamento del superamento del cd. "tasso soglia".

Chiedeva, pertanto, al Tribunale, previa declaratoria della nullità delle predette clausole, di accertare il reale saldo fra le parti, alla stregua della normativa in materia, con condanna dell'Istituto convenuto al pagamento delle eventuali somme indebitamente riscossa, oltre interessi maturati.

Instaurato il contraddittorio, la \_\_\_\_\_, contestava sotto ogni profilo la fondatezza della domanda, negando di aver applicato interessi senza pattuizione scritta, deducendo invece l'esistenza di un accordo scritto sugli interessi perfettamente valido e legittimo; sostenendo, ancora, la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi ed invocando, infine, l'intervenuta prescrizione decennale del diritto alla ripetizione delle somme asseritamente non dovute; concludeva, quindi, per il rigetto della domanda attrice.

Depositata varia documentazione - ivi inclusa la copia del contratto di c/c in esame - ed espletate c.t.u. tecnico-contabile, l'adito Tribunale, in composizione monocratica, con sentenza n. 278/10, dell'1.10.2010 dep. il 4.10.2010, dichiarava la nullità parziale dei moduli contrattuali in esame, perché al rapporto *de quo* era stato applicato un tasso di interesse arbitrariamente determinato, con riferimento all'"uso piazza", in difetto quindi di valida pattuizione sul punto, con l'illegittima capitalizzazione trimestrale anatocistica, con l'applicazione della C.M.S. trimestrale e di valute fittizie, non pattuite; e, per l'effetto, condannava la Banca convenuta al pagamento in favore della società attrice della somma di € 411.331,57, oltre interessi legali su detti importi dalla domanda al soddisfo; la rifusione delle spese processuali era definita secondo soccombenza.

Riteneva, infatti, il Tribunale che l'eccezione di prescrizione fosse infondata, perché il rapporto era ancora in corso, sicché il *dies a quo* per il decorso del termine decennale - coincidente con la chiusura del conto - non si era ancora verificato. La capitalizzazione trimestrale degli interessi, applicata dalla banca, era nulla, sicché il tribunale operava il conteggio per il calcolo di quanto spettante al correntista senza considerare alcuna capitalizzazione (cd. capitalizzazione semplice). Anche la clausola relativa alla c.m.s. era ritenuta nulla dal tribunale, perché assolutamente indeterminata, e come tale, si risolveva in un maggior

4 

aggravio di oneri per il correntista; parimenti nulla era anche la clausola relativa al calcolo dei giorni di valuta, non effettuato in base al giorno di ogni singola operazione, bensì in base a conteggio di valute fittizie; infine, anche la clausola relativa alle spese forfettarie era considerata nulla ex art. 1346 cc, del primo giudice per indeterminatezza della relativa pattuizione. Operato, quindi, un conteggio del dare-avere, sulla base di tali criteri forniti dal giudicante, il tribunale riconosceva al correntista le maggiori somme, come indicate dal c.t.u. in applicazione dei suindicati orientamenti.

Avverso tale sentenza, con atto di citazione del 5.11.2010, la  
proponeva appello dinanzi a questa Corte per i motivi che saranno esposti in prosieguo.

L'appellata s.r.l., costituitasi in giudizio, eccepiva l'infondatezza del gravame e proponeva anche appello incidentale, chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza, per i motivi che saranno esposti in prosieguo, concludendo di conseguenza.

Sulle conclusioni precisate dai difensori delle parti, come in epigrafe, all'udienza collegiale del 30.10.2012, la causa era trattenuta in decisione, previa concessione dei termini per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello proposto è infondato.

Con il primo motivo di gravame l'appellante deduce l'erroneità della sentenza di prime cure per aver disatteso l'eccezione di prescrizione dedotta dalla banca, sul presupposto che il *dies a quo* era da ancorarsi alla chiusura del conto, sicché nelle specie, non essendo intervenuta la chiusura, per essere il conto ancora in corso, alcuna prescrizione si sarebbe maturata. Assume, invece, l'appellante che la prescrizione debba decorrere non già dalla chiusura del rapporto, bensì da quando si è verificato l'indebito e quindi dalla data dei singoli pagamenti non dovuti, che si inseriscono nel rapporto stesso.

L'appellata società deduce, tuttavia, per la prima volta in questa sede, l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione, proposta in prime cure dalla banca, per essere stata tardivamente sollevata dalla convenuta in prime cure oltre il termine di decadenza di 20 gg prima della prima udienza.

Rileva preliminarmente la Corte che l'eccezione di decadenza, in cui è incorsa la banca, è ammissibile e fondata.

Ed invero, giova ricordare che le eccezioni, vietate in appello, ai sensi dell'art. 345, comma 2, c.p.c., sono soltanto quelle in senso proprio, ovvero quelle "non rilevabili d'ufficio", e non, indiscriminatamente, tutte le difese, comunque svolte dalle parti per resistere alle pretese o alle eccezioni di controparte, potendo i fatti su cui esse si basano e risultanti dalle acquisizioni processuali essere rilevati d'ufficio dal giudice alla stregua delle eccezioni "in senso lato" o "improprie".

*"Le nuove eccezioni vietate in appello, ai sensi dell'art. 345, comma 2, c.p.c., sono soltanto quelle in senso proprio, ovvero non rilevabili d'ufficio, e non, indiscriminatamente, tutte le difese, comunque svolte dalle parti per resistere alle pretese o alle eccezioni di controparte, potendo i fatti su cui esse si basano e*

*risultanti dalle acquisizioni processuali essere rilevati di ufficio, dal giudice alla stregua delle eccezioni in senso lato o improprie.*" (Cass. 30.1.2012 n. 1303; Cass. 19.5.2011 n. 11015).

Pacifico è invece che l'eccezione di prescrizione, ai sensi degli art. 166, 167 e 171 comma 2 c.p.c. vada proposta dal convenuto almeno 20 gg prima dell'udienza fissata per la prima comparizione delle parti (art. 163 c.p.c.) - dall'attore nell'atto di citazione, pena la loro decadenza.

La detta decadenza, è rilevabile d'ufficio, atteso che il regime delle preclusioni nel rito civile è posto non solo a tutela dell'interesse di parte, ma anche dell'interesse pubblico al corretto, celere e concentrato andamento del processo civile, con la conseguenza che le relative violazioni devono essere considerate pregiudizievoli di un interesse generale e rilevate d'ufficio dal g.o., anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene.

Consegue l'ammissibilità della eccezione di decadenza proposta in questa sede.

Tale eccezione è viepiù fondata, posto che la banca convenuta in prime cure effettivamente ebbe a costituirsi direttamente alla prima udienza e non già fino a 20 gg prima di detta udienza, di tal che era incorsa in prime cure nella decadenza dal proporre l'eccezione di prescrizione del diritto del correntista alla ripetizione di somme, indebitamente trattenute dalla banca. Tale decadenza erroneamente non è stata rilevata *ex officio* dal Tribunale in prime cure e tanto legittima la parte a sollevare siffatta eccezione in questa sede, onde ottenere la declaratoria di decadenza della banca in ordine alla eccepita prescrizione.

La doglianza è comunque infondata anche nel merito, sol che si consideri come le SS.UU. con sentenza n.24418/2010, nel definire la questione afferente la decorrenza della prescrizione del diritto alla ripetizione in materia hanno precisato che "*Se, dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisca per far dichiarare la nullità della clausola che preveda la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale, cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui sia stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti siano stati registrati, perché il contratto di conto corrente bancario collega le varie operazioni sostituendo ai pagamenti e alle riscossioni, gli accreditamenti e gli addebitamenti sul conto, attraverso una registrazione contabile continuativa delle diverse operazioni, non attraverso una compensazione, in senso tecnico, come modalità di estinzione delle obbligazioni né attraverso pagamenti in senso tecnico*".

Qualora, dunque, dopo la cessazione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisca per far dichiarare la nullità della clausola, che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale, cui tale azione di ripetizione è soggetta, decorre, ove i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui sono stati registrati gli interessi non dovuti. Nella specie tale principio non può trovare applicazione, posto che il contratto non è cessato, ma è ancora in corso, di tal che non può distinguersi, ai fini della decorrenza della prescrizione decennale per la ripetizione degli interessi

anatocistici, se i versamenti del correntista abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, o meno, onde ancorare alla data di estinzione del saldo di chiusura conto, piuttosto che alla data del singolo versamento, il momento in cui far iniziare a decorrere la prescrizione:

Va aggiunto poi che, se la banca non allega e non prova il fatto costitutivo dell'eccezione di prescrizione (ossia nella specie la finalizzazione del versamento da parte del correntista ad una funzione diversa da quella ripristinatoria della provvista), la prescrizione va fatta decorrere dalla chiusura conto, senza che possano essere riaperte in favore della Banca le preclusioni processuali eventualmente già verificatesi.

Alla luce di tali considerazioni l'eccezione di prescrizione va disattesa, confermando la pronuncia adottata dal Tribunale in prime cure.

Il motivo in esame, tale ragione è infondato, va quindi disatteso.

Al secondo motivo di censura la banca appellante deduce il vizio della sentenza gravata, in relazione alla applicazione della cd. "capitalizzazione semplice" ed assume, che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la nullità della clausola, che prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi, non rendeva inapplicabile al rapporto qualsiasi forma di capitalizzazione degli interessi dovendo, invece, correttamente applicarsi al rapporto la cd "capitalizzazione annuale".

L'assunto non ha pregio.

In ordine alla questione relativa disciplina applicabile al rapporto bancario per effetto della rilevata nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale ex art. 1419 c.c., e per la sostituzione di tale clausola, rileva la Corte che, a norma dell'art. 1283 C.C., gli interessi scaduti possono produrre ulteriori interessi nella sola ipotesi di interessi dovuti da almeno sei mesi, subordinatamente alla proposizione di domanda giudiziale - che ne determina la decorrenza - ovvero al perfezionamento di una convenzione successiva alla scadenza degli interessi stessi. La stessa disposizione fa comunque salvi gli usi contrari, ma deve trattarsi di veri e propri usi normativi e non di semplici usi negoziali o interpretativi: pacificamente trattasi di disposizione di carattere imperativo e di natura eccezionale, volta a consentire al debitore di conoscere al momento della stipulazione della convenzione anatocistica l'entità del suo debito.

Orbene, secondo l'insegnamento dominante, dal quale non v'è ragione di discostarsi, «la clausola di un contratto bancario, che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, deve reputarsi nulla, in quanto si basa su un uso negoziale (ex art. 1340 c.c.) e non su un uso normativo (ex art. 1 ed 8 delle preleggi al c.c.), come esige l'art. 1283 c.c., laddove prevede che l'anatocismo (salve le ipotesi della domanda giudiziale e della convenzione successiva alla scadenza degli interessi) non possa ammettersi, "in mancanza di usi contrari". L'inserimento della clausola nel contratto, in conformità alle cosiddette norme bancarie uniformi, predisposte dall'A.B.I., non esclude la suddetta nullità, poiché a tali norme deve riconoscersi soltanto il carattere di usi negoziali non quello di usi normativi» (cfr. Cass. 11/11/1999, n.12507; Cass. Sez. un. 4/11/2004, n. 21).

Inoltre, la S.C. ha avuto modo di puntualizzare che l'uso normativo non può ritenersi formato per opera della stessa giurisprudenza. Infatti, «anche in materia di usi normativi, così come con riguardo a norme di condotta poste da fonti atto di rango primario, la funzione assoluta dalla giurisprudenza, nel

contesto di sillogismi decisori, non può essere altra che quella ricognitiva, dell'esistenza e dell'effettiva portata, e non dunque anche una funzione creativa, della regola stessa. Discende come logico ed obbligato corollario da questa incontestabile premessa che, in presenza di una ricognizione, pur reiterata nel tempo, che si dimostri poi però erronea nel presupporre l'esistenza di una regola in realtà insussistente, la ricognizione correttiva debba avere una portata naturaliter retroattiva, conseguendone altrimenti la consolidazione medio tempore di una regola che troverebbe la sua fonte esclusiva nelle sentenze che, erroneamente presupponendola, l'avrebbero con ciò stesso creata." (così Cass. Sez. un. 4/11/2004, n. 21).

In conclusione, l'esclusione dell'esistenza di un uso normativo contrario comporta la nullità della clausola, per l'evidente ragione che questa, prescrivendo la capitalizzazione trimestrale degli interessi, viene a porsi in contrasto con l'art. 1283 C.C.-.

Una volta ritenuta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale ex art. 1419 c.c., nella sostituzione di tale clausola si pone il problema della concreta rideterminazione in corso di causa del rapporto bancario sulla base delle norme ritenute inderogabili.

In pratica, nel momento in cui si assume che la previsione di una capitalizzazione degli interessi non può essere anteriore alla scadenza degli stessi interessi, si pone il problema di verificare che la capitalizzazione, comunque inserita in tutti i contratti bancari, sia inoperante in quanto tale (perché prevede un termine di tre mesi, inferiore a quello di sei mesi indicato dall'art. 1283 c.c.) determinando in sede di ricostruzione del rapporto in favore della banca il mero computo degli interessi semplici o possa consentire un diverso meccanismo di capitalizzazione semestrale o annuale.

Afferma l'appellante che l'uso della capitalizzazione annuale avrebbe tutti i presupposti per ritenersi legittimo ai sensi dell'art. 1283 c.c., anche alla luce della simmetria nel conteggio degli interessi in favore del cliente, con un parallelismo fra capitalizzazione attiva e passiva.

Tale assunto non è, però, condivisibile.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio che alla nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi su conto corrente bancario non consegue un diritto della banca all'anatocismo semestrale o annuale, non sussistendo alcuna possibilità di sostituzione legale o inserzione automatica di clausole che dispongano una capitalizzazione degli interessi passivi con una diversa periodicità (cfr. anche Trib. Roma 12 gennaio 2007, in *Foro it.*, 2007, I, 1947; T. Torino 5.10.2007, FI 2008, 2, 646; Trib. Cagliari 5 aprile 2006, in *Riv. giur. sarda*, 2007, n. 2, 409).

Ed infine, recentemente le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 24418 del 2010, risolvendo la questione, controversa sia in dottrina sia in giurisprudenza, relativa all'inapplicabilità o meno al rapporto di qualsiasi forma di capitalizzazione degli interessi, hanno affermato - fra gli altri - il principio, che in sede di ricostruzione del rapporto vada esclusa ogni forma di capitalizzazione degli interessi debitori, non essendo configurabile un uso normativo neppure rispetto alla capitalizzazione annuale degli interessi debitori, mentre è legittima la capitalizzazione annuale di quelli favorevoli al cliente (art. 7 NBU).

Le SS.LU. della Suprema Corte di Cassazione civile, sez. un. 23/11-2/12/2010 n. 24418 così recitano << dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale per contrasto con



*il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c.... gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna".*

Alla luce di tali considerazioni la decisione adottata dal primo giudice, che ha ritenuto inapplicabile al rapporto qualsiasi forma di capitalizzazione degli interessi, è corretta e va confermata anche alla luce della ricordata pronuncia delle SS.UU., che, se pure successiva alla gravata sentenza, ha accolto l'orientamento di merito già seguito da questa Corte.

La censura è dunque è priva di pregio.

Parimenti infondata è anche la doglianza relativa alla pattuizione delle C.M.S. e della valuta.

Deduca l'appellante che erroneamente il Tribunale avrebbe rimosso totalmente dal conteggio del dovuto tutte le spese, gli addebiti per CSM ed il calcolo della valuta, effettuato non in base al giorno di ogni singola operazione, posto che sussisterebbe, a detta della banca un implicito riconoscimento legislativo della legittimità di tali voci di spese.

Rileva, in contrario la Corte che la documentazione prodotta già in prime cure, contenente le condizioni contrattuali fra le parti, ivi inclusa la previsione della CMS, sottoscritte dal legale rappresentante della società correntista e dalla banca medesima, rende infondata la censura mossa sul punto dall'appellante, dovendo condividersi, invece, l'assunto del Tribunale, che ha, invece, escluso l'applicazione delle CMS, della valuta fittizia e delle altre spese al rapporto, poiché non oggetto di apposita convenzione scritta fra le parti, (nel contratto si fa richiamo alle condizioni generali), ovvero perché caratterizzata la singola pattuizione da indeterminatezza. E' ovvio che la mancata previsione di una regolamentazione contrattuale specifica sul punto rende il relativo conteggio, nei modi operati dalla banca, affetto da nullità, per non essere stata alcuna pattuizione espressamente prevista nel contratto per iscritto. Tanto ha comportato un ulteriore aggravio di interessi rispetto a quelli convenzionalmente stabiliti per l'utilizzo del conto corrente.

Ulteriore aspetto è poi legato all'indeterminatezza dei criteri per l'applicazione di tali voci di spesa periodica, che si risolve in un ulteriore profilo di invalidità della pattuizione per indeterminatezza dell'oggetto.

Corretta appare pertanto ed immune da censure, sul punto, la soluzione adottata dal Tribunale in prime cure, essendo ovvio che le CSM, così come i giorni di valuta fittizia e le spese, non vadano conteggiati, in difetto di apposita convenzione.

Discende da quanto esposto il rigetto del gravame principale e la conferma *in parte qua* della gravata sentenza.

Esaminando invece l'appello incidentale, proposto ritualmente nell'atto di costituzione dalla S.r.l., lo stesso è infondato.

Ed invero, al primo e terzo motivo di appello incidentale, che appare opportuno trattare congiuntamente, perché concernono doglianze perfettamente sovrapponibili, la deducente lamenta la erroneità della gravata sentenza perché a) "pur statuendo sulla nullità assoluta delle cms per mancanza di causa ed indeterminabilità ha omissso... di dichiararne la nullità anche per mancata pattuizione nei moduli contrattuali"; b) pur correttamente statuendo sulla nullità per indeterminatezza ed indeterminabilità delle

spese forfettarie tenuta conto, ha tuttavia omissa ... di dichiararne la nullità anche per mancata pattuizione nei moduli contrattuali". Assume la deducente che la sentenza di prime cure - pur in presenza di apposita domanda in tal senso da parte dell'attore in primo grado - non avrebbe dichiarato espressamente la nullità delle pattuizioni relative alle CMS e alle spese forfettarie, anche per mancata pattuizione nei moduli contrattuali, pur non avendole effettivamente considerate ai fini del conteggio, perché pattuizioni indeterminate e tali da comportare un indebito ulteriore aggravio di interessi corrispettivi a carico del correntista.

In disparte il rilievo che la impugnata sentenza contenga, invece, espressamente, nel dispositivo, la declaratoria di nullità, fra le altre, anche delle clausole in esame, formulata in maniera onnicomprensiva, non limitata solo ad alcuni aspetti, sicché - con evidente richiamo a quanto indicato in parte motivazionale, - la declaratoria di nullità dev'essere intesa comprensiva anche del vizio, derivante dalla omissa pattuizione, comunque, il motivo, va disatteso, perché lo stesso non solo è dedotto in maniera assolutamente generica, ma anche perché difetta in capo alla parte appellante un interesse apprezzabile a censurare l'ipotizzata omissione della pronuncia, tenuto conto che - dichiarate le clausole contrattuali nulle anche sotto un solo profilo - comunque la declaratoria di nullità renderebbe del tutto improduttive di ogni effetto le pattuizioni contrattuali in esame, con assorbimento di ogni ulteriore aspetto di invalidità, pure dedotto e non valutato.

Alla luce di tanto difetta l'interesse in capo alla appellante incidentale alla invocata riforma della sentenza, che la vede sul punto vittoriosa, perché satisfattiva di ogni pretesa.

Ove poi la censura sia stata introdotta, per ottenere una nuova e diversa quantificazione del credito del correntista, da conteggiarsi alla luce delle omissioni motivazionali di cui si è detto, la stessa è infondata.

Rileva, invero, la Corte che il tribunale ha comunque correttamente statuito in sentenza sulla nullità della clausola contrattuale riguardante le cms, i giorni di valuta e le spese forfettarie /di tenuta del conto, per indeterminazione delle stesse. Il c.t.u. poi ha operato il conteggio correttamente attenendosi alle indicazioni del giudicante e alle previsioni contrattuali, espungendo quelle voci non dovute, sicché la tesi prospettata dalla i in questa sede, che cioè il consulente non abbia provveduto allo storno anche di tali ulteriori addebiti non solo è dedotta in maniera assolutamente generica, ma non corrisponde a verità, posto che il c.t.u. ha eliminato comunque dal conteggio del dovuto tutte le voci non previste, né determinate in contratto, fra cui rientrano anche le cms e le spese di tenuta del conto, di cui si parla e tanto a prescindere dalla declaratoria di nullità anche per mancata pattuizione nei moduli contrattuali.

Giova ricordare che il c.t.u. in prime cure ha evidenziato come il contratto, sorto il 24.7.1991 non prevedesse nulla per cms, spese e valuta, così come per tasso di interesse creditore, mentre l'interesse debitore era fissato al 19%, anche se in concreto sarebbe stato applicato dalla banca un tasso inferiore. Successivamente sarebbe intervenuta una pattuizione del 16.7.1996 e solo non 2002( 11.9.02) sarebbero state pubblicizzate le nuove condizioni relative alle cms: alla luce di tanto il c.t.u. ha effettuato il conteggio tenendo correttamente conto di tutte queste pattuizioni, così come evidenziata.

La censura è pertanto, oltre che inammissibile per difetto di interesse, comunque, per quanto già detto, infondata.

I motivi di gravame all'esame della Corte vanno, pertanto, disattesi.

Con il secondo motivo di gravame incidentale, l'appellante si duole, invece, del fatto che il Tribunale abbia escluso la usurarietà dei tassi di interesse, avendo omesso ogni indagine tecnica sul punto.

Assume la I. che il tasso applicato dalla banca, anche se era stato concordato per iscritto, sarebbe stato in concreto – stante l'applicazione di ulteriori aggravii dei tassi, in conseguenza del conteggio di cms, valute e spese non dovute - superiore alla soglia stabilita dalla legge, sicché era da ritenersi "usurario" e quindi avrebbe dovuto essere sostituito del tasso determinato in base alle norme del T.U.B., in tal senso integrandosi ex art. 1339 cc il regolamento negoziale, non potendo essere le ragioni della società correntista soddisfatte solo dal mancato computo di dette voci dal conteggio. Evidenzia, quindi, l'appellante che sarebbe dovuto essere demandato al c.t.u. anche una indagine sul punto.

La censura è infondata.

Rileva, invero, la Corte, che il rapporto bancario che ne occupa è sorto nel 1991, quindi in epoca anteriore alla L. 108/96, che pertanto non può trovare applicazione nella specie.

A seguito dell'entrata in vigore della L. n. 108 del 1996, che ha introdotto i criteri per la individuazione della soglia oltre la quale gli interessi devono considerarsi usurari e che ha previsto la nullità delle clausole che un tale tasso prevedono, la giurisprudenza si è attestata nel senso della sua operatività anche per i contratti stipulati anteriormente, limitatamente però agli effetti "ancora in corso", vale a dire agli interessi non ancora maturati (Cass. 14899/00; Cass. 1126/00; Cass. 5286/00).

Successivamente è intervenuto però il D.L. 29.12.2000, n. 394, convertito con modificazioni nella L. 28.2.2001, n. 24, il quale con una norma di interpretazione autentica, ha previsto che "*al fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge al momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento*". Tale norma ha superato peraltro il vaglio della Corte Costituzionale che ne ha dichiarato la legittimità costituzionale con sentenza 14-25.2.2002 n. 29.

Pertanto, in base a tale nuova disciplina, sono venute meno le condizioni per paralizzare la operatività delle clausole stipulate prima dell'entrata in vigore della L. n. 108 del 1996, art. 1 e che abbiano determinato il saggio degli interessi in misura usuraria in relazione ai criteri stabiliti da detta disposizione (in tal senso Cass. 13868/02).

Nell'ipotesi in esame il rapporto di c/c è stato stipulato in data 24.7.1991, in epoca precedente alla L. n. 108 del 1996, con conseguente inoperatività "ratione temporis" di tale disciplina, che impone di far riferimento al momento in cui gli interessi sono promessi o convenuti.

*"I criteri fissati dalla l. 7 marzo 1996 n. 108 per la determinazione del carattere usurario degli interessi non trovano applicazione con riguardo alle pattuizioni anteriori all'entrata in vigore della stessa legge, come emerge dalla norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 1, comma 1, d.l. 29 dicembre 2000 n. 394 (conv., con mod., nella l. 28 febbraio 2001 n. 24)." (Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2007, n. 6514).*

Nel medesimo senso, si pone la giurisprudenza di legittimità ( cfr. Cass. 25 marzo 2003 n. 4380; Cass. 24 settembre 2002 n. 13868, alle quali adde Cass. 22 luglio 2005 n. 15497 e Cass. 4 aprile 2003 n. 5324,) secondo cui la disciplina relativa ai tassi di interesse sui mutui introdotta dalla l. 7 marzo 1996 n. 108, recante disposizioni in materia di usura - e quindi anche quella dettata dall'art. 1 d.l. 29 dicembre 2000 n. 394, conv. in l. 28 febbraio 2001 n. 24, di interpretazione autentica della precedente - non può essere applicata a rapporti completamente esauriti prima della sua entrata in vigore, senza che rilevi, in senso contrario, la pendenza di una controversia sulle obbligazioni derivanti dal contratto e rimaste inadempite, le quali non implicano che il rapporto contrattuale sia ancora in atto, ma solo che la sua conclusione ha lasciato in capo alle parti, o ad una di esse, delle ragioni di credito.

Giova ricordare, inoltre, che la L. 28 febbraio 2001 n. 24, di conversione del d.l. 29 dicembre 2000 n. 394, di interpretazione autentica della l. 7 marzo 1996 n. 108, che ha fissato la valutazione della natura usuraia dei tassi d'interesse al momento della convenzione e non a quello della dazione, non si applica solo ai rapporti di mutuo ma a tutte le fattispecie negoziali che possano contenere la pattuizione d'interessi usurari, salvo che il rapporto contrattuale non si sia esaurito anteriormente alla data di entrata in vigore della l. 7 marzo 1996 n. 108, senza che rilevi la pendenza successiva di una controversia riguardante le ragioni di credito di una delle parti, dovendo trovare applicazione, in tale fattispecie, l'ordinaria disciplina della successione delle leggi nel tempo. ( da ultimo Cassazione civile, sez. I, 12 luglio 2007, n. 15621).

E, comunque, rileva la Corte che gli esiti della c.t.u. svolta nel corso del giudizio di primo grado escludono che il tasso di interesse applicato al rapporto in questione abbia mai superato il limite del cd. "tasso soglia", posto che non è stato evidenziato dal consulente alcun superamento di detto limite.

Il motivo di censura va disatteso.

L'appello incidentale va, quindi, integralmente rigettato.

Tutte le altre questioni restano assorbite.

La parziale reciproca soccombenza impone di compensare per metà fra le parti le spese di questo giudizio, anche alla luce della peculiarità della questione di diritto affrontata e dei recentissimi arresti giurisprudenziali intervenuti in materia, ponendosene la restante parte a carico della banca soccombente in base all'esito complessivo della lite.

Le spese, poi, sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei nuovi parametri introdotti con D.M. 20.7.2012 n.140 che - anche se sopravvenuto in corso di causa- si applica anche ai giudizi pendenti, giusta art. 42 del D.M. citato che fissa come parametro di riferimento temporale per l'applicazione della tariffa il momento ( dinamico), in cui il giudice deve liquidare il compenso. " *L'art. 41, infatti, deve essere letto nel senso che i nuovi parametri debbano trovare applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate.*" (Cass. SS.UU. sent. 12.10.2012 n. 17405 e Cass. SS.UU. sent. 12.10.2012 n. 17406 ).


P. Q. M.

La Corte,  
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da \_\_\_\_\_ in  
persona del l.r., con atto di citazione notificato il 5.11.2010, nei confronti di \_\_\_\_\_  
avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 278/10 del 1.10.2010 dep. il 4.10.2010, nonché pronunciando  
sull'appello incidentale proposto da \_\_\_\_\_, così provvede:


1. Rigetta l'appello principale, nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione;
2. Rigetta, altresì, l'appello incidentale;
3. Conferma integralmente l'appellata sentenza;
4. Condanna, inoltre, l'appellante \_\_\_\_\_ alla rifusione, in  
favore di \_\_\_\_\_ l., della metà delle spese del presente grado, che in difetto  
di specifica, si liquidano in complessivi € 10.740,00 per compensi, oltre I.V.A. C.A.P. come  
per legge, compensandole nel resto fra le parti.


Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio dell'8 febbraio 2012.

Il Consigliere est.  
Dr. Costiglia Invitto



Il Presidente  
Dr. Giovanni Buquicchio



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
(Maria Rosaria DE VITO)  


Appostato in Cancelleria

11 FEB 2012

Il Cancelliere  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
(Maria Rosaria DE VITO)

